

Codice A1617A

D.D. 9 novembre 2023, n. 845

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione intervento di eliminazione salti nello snow -park di Sestriere - Pratica SUAP n° 52/2023. Richiedente: Sestrieres S.p.A. (P. IVA 00941880015).



ATTO DD 845/A1617A/2023

DEL 09/11/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici.
Autorizzazione intervento di eliminazione salti nello snow -park di Sestriere - Pratica SUAP n° 52/2023.
Richiedente: Sestrieres S.p.A. (P. IVA 00941880015).

Visti:

- la nota prot. n° 8965/2023 in data 12/10/2023, acquisita al protocollo n° 137871/DA1617A in data 17/10/2023, con cui lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Sestriere in attuazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 160/2010 ha trasmesso l'istanza ai sensi della l.r. 45/1989 e smi inoltrata dalla società Sestrieres s.p.a. (P. IVA 00941880015), con sede in Piazza Agnelli n° 4, 10058 Sestriere (To), per eseguire l'intervento di eliminazione salti nello snow -park di Sestriere (Pratica SUAP n° 52/2023);
- la documentazione allegata alla istanza, conservata agli atti;
- la nota prot. n° 141824/DA1617A in data 23/10/2023 con la quale è stato richiesto il parere di competenza al Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità dell'intervento con la stabilità dei versanti e della regimazione delle acque superficiali e profonde;

Preso atto del contributo istruttorio del Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto in data 30/10/2023 con nota prot. n. 46442, allegato a presente provvedimento, dal quale si rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico e si esprime parere favorevole alla sua realizzazione con prescrizioni.

Rilevato che il parere forestale non si rende necessario atteso che gli interventi previsti non interessano aree definite "bosco" ai sensi dell'art.3 della l.r. 4/2009 e s.m.i.

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte dai funzionari incaricati finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate

dal progetto, risulta che:

- l'intervento previsto interessa una superficie individuata al N.C.T. del Comune di Sestriere (TO) al Fg.11, part. 47 di proprietà del Comune di Sestriere e al Fg.10 part. 17, 20, 42 e 171 di proprietà della Società Sestrieres S.p.A.;
- la presente richiesta di autorizzazione riguarda gli interventi eliminazione dei salti nell'area dello snow -park di Sestriere, nella distribuzione del terreno risultante che sarà opportunamente spianato ed inerbito;
- la superficie interessata dall'intervento ricade all'interno di aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici per una superficie complessiva di 6452 mq e movimenti terra per un volume di 2045 mc;
- l'intervento proposto si configura come modifica e di trasformazione del suolo mediante il modellamento di materiali inerti, con una compensazione totale tra scavi e riporti;
- l'intervento proposto ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- l'intervento interessa unicamente formazioni erbacee tipiche della prateria alpina e non interferisce con superfici boscate;
- le aree interessate sono oggetto di Dichiarazione di notevole interesse pubblico secondo quanto previsto dall'art. 136 del D.Lgs. n° 42/2004 (Numero B065 Regione Piemonte - Codice 10253 MIBACT) e soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell'art 142 lett. d del medesimo Decreto Legislativo;
- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme.

Considerato che:

- il richiedente è tenuto alla costituzione della garanzia prevista dal comma 1 dell'art. 8 della L.r. n° 45/1989 nella misura di € 1.000,00 in quanto non rientra nei casi di esclusione previsti al comma 2 dello stesso articolo;
- ai sensi dell'art. 9, c. 4, lettera a) della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione non è tenuto ad effettuare il rimboschimento o al versamento del corrispettivo in quanto la trasformazione/modificazione d'uso del suolo è conseguente alla realizzazione di un impianto di interesse pubblico in quanto ricadente in area sciabile ai sensi dell'art. 14 della l.r. 2/2009;
- ai sensi dell'art. 19, c. 7 della l.r. n. 4/2009 la compensazione della superficie boscata trasformata non è dovuta in quanto i lavori non interessano una superficie boscata.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la Società Sestrieres S.p.A. (P. IVA 00941880015) con sede in Piazza Agnelli n° 4, 10058 Sestriere (To) a realizzare l'intervento di eliminazione salti nello snow - park di Sestriere, ubicato nel medesimo comune, su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica in data 30/10/2023 con nota prot. n. 46442, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 e s.m.i. la Società Sestrieres S.p.A. (P. IVA 00941880015) con sede in Piazza Agnelli n° 4, 10058 Sestriere (To) a realizzare l'intervento di eliminazione salti nello snow -park di Sestriere, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del Comune di Sestriere (TO) al Fg.11, part. 47 e al Fg.10 part. 17, 20, 42 e 171, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, agli atti di questo

Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni dettate con il parere geologico espresso dal Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica in data 30/10/2023 con nota prot. n. 46442, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, che si intendono qui integralmente richiamate;
2. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Piemonte Nord e del Settore Geologico per le valutazioni di spettanza; eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
3. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque;
4. devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni;
5. i depositi movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del loro riutilizzo o eventuale smaltimento secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o gravitativa; nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
6. per la realizzazione di tutte le opere, gli scavi e i riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto. In corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento a valle di materiale di qualsiasi genere;
7. dovranno essere assicurate tutte le cure colturali all'intervento di inerbimento fino all'affermazione della cotica erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di idrosemina ripetuti nelle stagioni successive;
8. è obbligatorio sistemare tempestivamente tutte le eventuali manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione al Settore Tecnico Piemonte Nord e al Settore Geologico per le valutazioni di spettanza.

Il titolare dell'autorizzazione è:

- è tenuto alla costituzione della garanzia prevista dall'art. 8, comma 1 della L.r. n° 45/1989 nella misura di € 1.000,00 in quanto non rientra nei casi di esclusione previsti al comma 2 dello stesso articolo;
- esonerato dall'obbligo del rimboschimento previsto dall'art. 9, comma 1 della l.r. 45/1989 o al versamento del corrispettivo, in quanto l'intervento ricade nel caso di deroga previsto dal comma 4, lettera a), dello stesso articolo, trattandosi di realizzazione di un impianto di interesse pubblico in quanto ricadente in area sciabile ai sensi dell'art. 14 della l.r. 2/2009;
- esonerato dall'obbligo della compensazione prevista dall'art. 19 c. 4 della l.r. n. 4/2009 in quanto i lavori di trasformazione/modificazione non interessano una superficie boscata.

La presente autorizzazione:

1. ha validità pari a 3 anni. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine ed una volta iniziati non potranno essere interrotti salvo eventuali cause di forza maggiore/indipendenti dalla volontà dell'operatore, quali condizioni climatiche avverse e nel caso di circostanze similari. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Piemonte Nord e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;

2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;

4. si intende rilasciata:

a) con l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;

b) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di:

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) comunicazione di inizio dei lavori;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico Piemonte Nord e del Settore Geologico.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione 13.160.70/1148/2023C/A1800A

(*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec

A REGIONE PIEMONTE
Direzione A1600 Ambiente, Energia e
Territorio
Settore A1617A Tecnico Piemonte Nord

Riferimento: nota Settore A1617A prot. n.141824/A1600A del 23/10/2023. Pratica DQ n. 72251/C.

Oggetto: L.R. 45/1989 e ss.mm.ii. Progetto di “ Intervento di eliminazione dei salti nell’area dello snow park di Sestriere” in Comune di Sestriere (TO). Proponente: Sestrieres S.p.A.

Trasmissione contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici.

In riferimento alla pratica di cui all’oggetto, trasmessa dal Settore A1617A Tecnico Piemonte Nord con nota Prot. n. 141824/A1600A del 23/10/2023 (ns. prot. 45084/A1800A di pari data) si riportano di seguito le valutazioni di competenza su aspetti geologici e nivologici.

Il progetto in esame consiste nella eliminazione dei salti nell’area dello snow park di Sestriere, in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici (individuati al NCT del Comune di Sestriere al Fg. 11, part. 47, e al Fg. 10, part. 17, 20, 42 e 171), per una superficie ed un volume dei movimenti terra interessati dal citato vincolo pari rispettivamente a 6.452 mq e 2.045 mc.

La proponente ditta Sestriere s.p.a. ritiene, per ragioni di sicurezza degli sciatori, di non proseguire con la gestione dei predetti salti, realizzati a seguito di specifica autorizzazione dal SUAP del Comune di Sestriere (provvedimento prot. n. 5902 con permesso di costruire n.10/2011 del 17/06/2011) e ne ha pianificato l’eliminazione definitiva.

Le modeste forme artificiali create per i salti con gli sci saranno rimosse e il terreno risultante sarà riportato nell’area circostante ed opportunamente spianato ed inerbito, con una compensazione totale fra scavi e riporti.



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Dal punto di vista geologico e geomorfologico l'area interessata dagli interventi è interpretata come un resto di fondovalle vallivo di origine glaciale, formato probabilmente da un antico ghiacciaio Pleistocenico di cui non risultano evidenti morfologie, quali cordoni o morene, rimasto isolato per l'approfondimento operato dai torrenti che drenano verso la valle Susa e la Val Chisone. Il versante dove verrà realizzato l'intervento presenta una pendenza che varia tra 5° nella parte bassa a circa 20° nella parte più elevata e, come risulta anche dalla cartografia geologica del PRGC, non sono presenti dissesti.

Dal punto di vista delle problematiche nivologiche il professionista conferma che, per ubicazione naturale, l'area non ne è interessata, come evidenziato anche dalla documentazione a corredo del PRG e dalla Banca dati regionale del Sistema Informativo Valanghe (SIVA).

Infine, relativamente alla probabilità di occorrenza di materiali amiantiferi, nonostante l'area di progetto ricada interamente nella classe POMA (Probabilità di Occorrenza di Materiali Amiantiferi) a bassa probabilità di occorrenza nella relativa carta Tematica del PRGC di Sestriere, sono stati prelevati tre campioni di terra sia sui salti che in zona limitrofa (set minimale DM 120/17), così da valutare l'eventuale presenza di inquinanti di qualsiasi natura. I risultati delle analisi dei campioni prelevati non sono ancora pervenuti ma dovranno essere tenuti in conto negli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata;
- viste le risultanze dell'indagine geologica e nivologica condotta dal geologo professionista incaricato;
- visti gli allegati cartografici relativi al quadro del dissesto riportato negli allegati al PRGC del Comune di Sestriere, la cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e quella del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

quanto sopra premesso, si rileva che, ai sensi della L.R.45/89, gli interventi in oggetto possono essere considerati compatibili con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione redatta dall'Arch. Paolo Gallo e dal Dott. Forestale Guido Blanchard per la parte tecnica progettuale e per gli aspetti forestali e di recupero ambientale e dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici.

Dovranno inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

- nella fase esecutiva dei lavori, che dovranno avere inizio dopo il riscontro dei risultati delle analisi dei campioni di terra prelevati per le eventuali misure da adottare, dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;
- i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti al progetto;
- nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere, come descritto nella relazione tecnica generale (Elaborato 01) ad un accurato scotico della componente erbacea prima di eseguire i movimenti di terra. Le piote erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo, evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati. La redistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm.
- al termine dei movimenti terra dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento mediante l'utilizzo del miscuglio di sementi denominato "Sestriere", come previsto dal professionista incaricato per la progettazione dei recuperi ambientali, su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti. Dovrà pertanto essere ripristinata, per quanto possibile, una situazione dello stato dei luoghi *ante operam*.



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Si raccomanda, inoltre, quale regola generale che, per quanto gli interventi in oggetto non comportino modificazioni dello stato dei luoghi tali da influire sulla predisposizione del terreno al distacco di valanghe, venga sempre attuata una corretta gestione delle misure preventive (fino alla chiusura degli impianti nel caso non sussistessero adeguate condizioni di sicurezza nell'area) nell'ambito dell'assolvimento degli obblighi attribuiti al gestore ed al Direttore delle piste dagli artt. 18 e 19 della L.R. 2/2009, relativi all'adozione di tutte le misure cautelative necessarie al fine di garantire la sicurezza dell'esercizio delle piste da sci.

Si specifica infine che questo parere concerne esclusivamente, ai sensi dell'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

*La Dirigente di Settore
Paola Elena Bernardelli*

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

*I Funzionari referenti
Dott. Andrea Berteà
Tel. 011-4325353
e-mail: andrea.bertea@regione.piemonte.it*

*Dott. Marco Cordola
Tel. 011-4326659
e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it*

*vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione
formale nel sistema di gestione informatica dei documenti*